



Tutela patrimonio

Per la famiglia

NaiMare®

Assicurazione globale natanti

Il presente Fascicolo informativo contenente

- Nota Informativa e Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione
- Informativa trattamento dati personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Nationale Suisse S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Nationale Suisse

nationale
suisse

Nota Informativa

Sommario

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

- 1. Informazioni generali**
- 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2011)**

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

- 3. Durata e rinnovo del contratto**
- 4. Coperture assicurative offerte**
- 5. Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile natanti**
- 6. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**
- 7. Premi**
- 8. Informazioni in corso di contratto**
- 9. Variazioni tariffarie del premio – disdetta**
- 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**
- 11. Regime fiscale**

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

- 12. Procedura per il risarcimento del danno**
- 13. Incidenti con natante non assicurato o non identificato**
- 14. Accesso agli atti dell'impresa**
- 15. Reclami**
- 16. Mediazione per la risoluzione di controversie**

GLOSSARIO

Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

È possibile richiedere presso i punti vendita e sul sito internet sotto indicato il rilascio di un preventivo, senza alcun onere per il richiedente, personalizzato in relazione alle caratteristiche del proprietario del natante e del natante stesso nonché a tutti gli altri elementi previsti dalla tariffa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione sociale e forma giuridica dell'impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito "Società" – è Nationale Suisse S.p.A., società unipersonale appartenente al Gruppo Nationale Suisse, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 013, e direttamente controllata dalla compagnia di assicurazioni Nationale Suisse SA con sede a Basilea (Svizzera).

Sede legale

La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) – Italia.

Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica

tel. 02 516031, www.nationalesuisse.it, info@nationalesuisse.it

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all'albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00038.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2011)

Patrimonio netto

L'ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 17,76 milioni di euro, così ripartiti:

- capitale sociale 12,00 milioni di euro
- riserve patrimoniali 0,61 milioni di euro
- utile degli esercizi 5,15 milioni di euro

Indice di solvibilità

L'indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest'ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri), è pari a 1,99.

Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

- a) il capitale sociale versato;
- b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni;
- c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
- d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Durata e rinnovo del contratto

La polizza può essere stipulata sia nella forma con tacito rinnovo a scadenza sia nella forma senza tacito rinnovo.

Fermo quanto indicato al successivo punto 9 "Variazioni tariffarie del premio - disdetta", qualora fosse scelta la prima forma, la polizza, in assenza di disdetta, si rinnova automaticamente – ad ogni scadenza – per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile. Qualora, invece, fosse scelta la seconda forma, la polizza non prevede tacito rinnovo e pertanto la copertura assicurativa cessa alla scadenza pattuita senza applicazione del suddetto periodo di tolleranza.

NOTA INFORMATIVA

AVVERTENZA

Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest'ultima almeno 15 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all'articolo "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Coperture assicurative offerte

4.1. Assicurazione di responsabilità civile della circolazione

La Società assicura, in conformità alle norme del decreto legislativo 7 settembre 2005 n° 209 "Codice delle assicurazioni private" e successive modificazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione del natante descritto in polizza, indipendentemente da chi lo guida.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni:

- causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private;
- cagionati a terzi dal natante in conseguenza delle operazioni di alaggio, varo e trasporto sulla terraferma del natante stesso nonché della giacenza a terra di quest'ultimo.

Sono coperti dall'assicurazione anche i danni causati dal sinistro di cui è responsabile l'assicurato alle persone trasportate nel natante identificato in polizza.

Con l'assicurazione la Società si sostituisce all'Assicurato nel pagamento dei danni causati al terzo.

AVVERTENZA

Fermo restando che la Società non può opporre al terzo danneggiato alcuna eccezione derivante dal contratto, si possono verificare situazioni in cui la responsabilità imputabile all'Assicurato in caso di incidente della navigazione non è coperta dall'assicurazione e pertanto la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo a titolo di risarcimento del danno in base a quanto disposto dall'art. 144 del Codice delle assicurazioni private.

La Società può rivalersi sull'Assicurato per quanto abbia dovuto pagare anche nei casi di inoperatività della polizza derivanti da dichiarazioni inesatte e reticenti (con o senza dolo) relative alle circostanze del rischio ovvero da aggravamento del rischio stesso. Il mancato pagamento del premio rende invece inoperante il contratto e fa venir meno pure il diritto del terzo danneggiato all'azione diretta nei confronti della Società, fatto salvo – ovviamente – l'obbligo dell'Assicurato (il proprietario del natante in solido con il conducente di quest'ultimo) di risarcire il danno cagionato al terzo.

Per ulteriori dettagli si rimanda agli articoli "Esclusioni e rivalsa", "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento di rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile" incluse nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

La Società deve rispondere al terzo danneggiato entro e non oltre i limiti espressi dal massimale tripartito convenuto tra la Società stessa e il Contraente della polizza. Nei massimali tripartiti la somma più elevata esprime la somma pagabile nell'eventualità di un sinistro, qualunque sia il numero di persone che hanno subito lesioni o che siano decedute e qualunque sia il numero dei titolari di danneggiamenti a cose ed animali. Tuttavia tale somma viene ripartita in una relativa al complesso dei danni alle cose e animali e in altra concernente i danni arrecati alle persone (qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite a seguito del sinistro di cui risulta responsabile l'Assicurato).

Formula tariffaria proposta

L'assicurazione è stipulata nella forma a tariffa fissa (il premio è determinato in misura fissa).

Estensioni della copertura

L'assicurazione può essere resa operante per alcuni rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria (in tal caso le relative condizioni aggiuntive devono essere espressamente richiamate in polizza).

Resta inteso che le somme relative ai massimali indicati in polizza sono destinate anzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti in base alle estensioni di copertura – diverse dalle "rinunce alla rivalsa" – elencate nella sezione "CONDIZIONI AGGIUNTIVE" inclusa nelle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile", ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste e fatte salve le esclusioni dal novero dei terzi di cui al successivo punto 5 "Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile natanti".

4.2. Altre assicurazioni offerte in abbinamento alla R.C. Auto

NaiMare indennizza i danni al natante assicurato provocati dagli eventi di seguito rappresentati:

- Incendio, Furto e rapina
 - Incendio, esplosione e scoppio, azione meccanica del fulmine;
 - Furto e rapina;

NOTA INFORMATIVA

AVVERTENZA

Le garanzie Furto e rapina sono prestate con applicazione di uno scoperto; si precisa che lo scoperto corrisponde ad un importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno che, per ciascun sinistro liquidato, viene dedotto dall'indennizzo e rimane a carico dell'Assicurato; può essere prevista l'applicazione di un minimo e un massimo di scoperto (espresso in cifra fissa): il primo opera in presenza di danni di importo contenuto ed è finalizzato a mantenere significativa la quota parte del sinistro a carico dell'Assicurato, mentre il secondo opera in presenza di sinistri ingenti, dove lo scoperto applicato interamente potrebbe causare seri pregiudizi all'Assicurato stesso.

Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo "Scoperto" delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio, furto e rapina".

Al fine di chiarire le modalità di applicazione degli scoperti si riportano di seguito alcuni esempi.

Valore assicurato: 5.000 euro

Valore del natante alla data del sinistro: 4.900 euro

Esempio - furto totale del natante

Importo del danno: 4.900 euro

Scoperto: 10% (= 490 euro) minimo di scoperto: 100 euro

Somma indennizzata: 4.900 - 490 = 4.410 euro

AVVERTENZA

Sono previste specifiche esclusioni per ciascuna delle suddette garanzie, così come precisato negli articoli "Rischi esclusi" riportati nelle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio, furto e rapina".

Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Per ottenere un indennizzo completo contro i danni coperti dalle garanzie sopra elencate è necessario assicurare correttamente il valore del natante. Infatti, in caso di sottoassicurazione, quando cioè la somma assicurata in polizza è inferiore al valore effettivo del bene al momento del sinistro, l'assicuratore riduce l'indennizzo in modo proporzionale: l'assicurato in questo caso non ha coperto interamente il valore del bene, quindi si assume in proprio il rischio per la parte che eccede la somma assicurata. Si rimanda per ulteriori approfondimenti all'articolo "Determinazione dell'ammontare del danno subito dal natante assicurato" delle "Norme che regolano i sinistri" riferite alle assicurazioni Incendio, furto e rapina incluse nelle Condizioni generali di Assicurazione.

5. Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile natanti

La polizza non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del natante assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di natante concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2).

6. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

È assolutamente necessario che all'atto della stipulazione della polizza il Contraente fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa lo stato del rischio e sui propri precedenti assicurativi.

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come espressamente indicato all'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Premi

L'assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo.

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società.

NOTA INFORMATIVA

Nel caso in cui la polizza sia collocata a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (D.Lgs. n. 163/2006), la Società, al fine di non incorrere nella nullità dei contratti stessi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il contratto di appalto attraverso conto corrente dedicato.

Periodicità di pagamento del premio

Il premio, salvo il caso di polizze di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Modalità di versamento del premio

Il pagamento del premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l'Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- contanti, fino ad un massimo di 2.500 euro annui per polizza.

È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Frazionamento del premio

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale. In tal caso il pagamento del premio, sul quale graverà l'addizionale di frazionamento nella misura indicata dalla tabella di seguito riportata, viene effettuato ad ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale o trimestrale della data di decorrenza.

periodicità di pagamento del premio annuo	addizionale applicata al premio di rata
semestrale	3%
quadrimestrale	4%
trimestrale	5%

Criteri di determinazione del premio

Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e in particolare in base alle caratteristiche del natante, nonché in funzione delle specificità (quali massimali ed estensioni di garanzia) della copertura assicurativa prevista dalla polizza.

Detto premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all'Intermediario nella misura indicata sulla scheda di polizza (espressa in valore assoluto e in percentuale del premio globale R.C.Auto).

Restituzione del premio

In caso di

- 1) trasferimento di proprietà del natante senza cessione della polizza all'acquirente, con conseguente risoluzione della stessa, dal giorno della restituzione di certificato e del contrassegno, ovvero
- 2) l'acquirente del natante documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso mezzo, con conseguente annullamento della polizza stessa, ovvero
- 3) cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva, con conseguente risoluzione della polizza, a decorrere dal giorno della consegna della documentazione richiesta, ovvero
- 4) furto del natante, con conseguente risoluzione della polizza, a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della denuncia;

l'assicurazione si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360° del premio annuo (al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.) per giorno di garanzia residua.

AVVERTENZA

Per ottenere il rimborso del premio nei casi sopra indicati il Contraente deve fornire alla Società la documentazione evidenziata agli articoli "Trasferimento di proprietà del natante", "Cessazione di rischio per distruzione o esportazione definitiva o demolizione del natante" e "Risoluzione della polizza per furto del natante" delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile" delle Condizioni di polizza.

8. Informazioni in corso di contratto

Variazioni della Nota Informativa

La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all'indirizzo www.nationalesuisse.it, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto.

NOTA INFORMATIVA

Riscontro a richieste di informazioni

La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a:

- Nazionale Suisse S.p.A. – Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese – Fax 02 51 46 34;
- info@nationalesuisse.it;
- richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata.

Comunicazione periodica obbligatoria per l'assicurazione di responsabilità civile della navigazione

La Società s'impegna, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza, a trasmettere al Contraente comunicazione scritta riportante l'informativa, prevista ai sensi dell'art.2 del regolamento ISVAP 9 agosto 2006 n° 4, riguardo la data di scadenza della polizza, il premio da pagare in caso di rinnovo e le condizioni di disdetta.

9. Variazioni tariffarie del premio – disdetta

La Società, in occasione di ciascuna scadenza annuale della polizza, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettendo a disposizione del Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, le nuove condizioni di premio presso l'Intermediario cui è assegnata la polizza stessa. Il Contraente, dopo averne preso visione, può:

- a) accettare le nuove condizioni di premio ed in tale caso la polizza è rinnovata: le nuove condizioni di premio proposte s'intendono accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio a fronte di rilascio da parte della Società del contrassegno e del certificato di assicurazione sul quale è indicato il nuovo premio;
- b) rifiutare tali nuove condizioni di premio, con le seguenti modalità:
 1. nel caso in cui le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione,
 - a. mediante comunicazione della propria intenzione entro la data di scadenza della polizza; in tale ipotesi la polizza stessa si intende risolta dalle ore 24.00 del giorno di scadenza;
 - b. mediante comunicazione della non accettazione del nuovo premio effettuata nel corso dei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza; in tale ipotesi la polizza si intende risolta dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla predetta data di scadenza;
 - c. senza manifestare la propria volontà, limitandosi a non provvedere al pagamento del premio; in tale ipotesi la polizza cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, salvo che entro i predetti 15 giorni non sia stata stipulata una nuova polizza per il medesimo rischio, nel qual caso l'assicurazione cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova polizza;
 2. in ogni caso, comunicando la propria intenzione almeno 15 giorni prima della scadenza; in tale ipotesi la polizza stessa si intende risolta dalle ore 24.00 del giorno di scadenza e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso l'azione contro questi per un sinistro stradale.

11. Regime fiscale

Imposta sui premi

Sono soggetti ad imposta nella misura del 12,50% i premi pagati per l'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale

Sul premio relativo all'assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti grava inoltre il contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,50%.

Detraibilità fiscale dei premi

Sul contributo al Servizio Sanitario Nazionale calcolato sul premio R.C. Auto viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% del contributo stesso.

Tassazione delle prestazioni

Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno

12.1. Assicurazione di responsabilità civile per la navigazione

Denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro deve essere rivolta all'impresa di assicurazione della controparte e deve contenere la indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro.

AVVERTENZA

La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro; a fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

Si segnala che sul sito internet della Società è disponibile l'elenco aggiornato dei centri di liquidazione sinistri competenti.

12.2. Altre assicurazioni offerte in abbinamento alla R.C. natanti

Una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro e completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione.

AVVERTENZA

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio, furto e rapina".

La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società

13. Incidenti con natante non assicurato o non identificato

In caso di sinistro avvenuto con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa di assicurazione designata dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada" istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - via Yser, 14 - 00198 Roma.

Il Fondo per le vittime della strada assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:

1. natanti non identificati, con le seguenti modalità:
 - a. in ogni caso, per i danni alla persona;
 - b. anche per i danni alle cose, con franchigia di euro 500, in presenza di danni gravi alla persona;
2. natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose;
3. natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
4. natanti posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

14. Accesso agli atti dell'impresa

Il Contraente, l'Assicurato e i danneggiati possono accedere agli atti relativi al sinistro R.C.Auto a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 ottobre 2008, n° 91, in attuazione dell'art. 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209 (Codice delle Assicurazioni Private).

In particolare, la richiesta di accesso è indirizzata alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione che ha effettuato i suddetti procedimenti, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero all'intermediario presso cui è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano.

Nella richiesta di accesso, completa di documento di riconoscimento dell'interessato, sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa o gli elementi che ne consentano l'individuazione. In mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato:

- a. dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:

NOTA INFORMATIVA

- 1) decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
- 2) decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
- 3) decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;

b. decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Resta inteso che, qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni, i termini di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Nationale Suisse S.p.A. – Servizio Qualità
Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese
Fax 02 514634; e-mail servizioqualita@nationalesuisse.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo:

ISVAP
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, i reclami dovranno essere rivolti al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure presentando direttamente il reclamo all'ISVAP.

Si precisa che il sistema (estero) competente cui rivolgere i reclami è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm.

16. Mediazione per la conciliazione delle controversie

In base al Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", fatta eccezione per le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali le disposizioni del decreto decorrono dal 20 marzo 2012, è previsto l'obbligo per la risoluzione di controversie civili, anche in materia di contratti assicurativi, di esperire il procedimento di mediazione, che dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa (soltanto in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'Assicurato potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto).

In concreto, per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia l'esponente dovrà rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale procedimento, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Sede legale della Società.

* * *

Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa.

Lodovico Radice
Amministratore Delegato
Nationale Suisse S.p.A.



Documento redatto nell'ottobre 2011, data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute.

NOTA INFORMATIVA

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società.

- **"Anno" (annuo, annuale)**: periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);
- **"Assicurato"**: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con l'assicurazione;
- **"Assicurazione"**: il contratto di assicurazione;
- **"Contraente"**: la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione;
- **"Disdetta"**: comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell'assicurazione;
- **"Indennizzo"**: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro;
- **"Intermediario assicurativo"**: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, che svolge a titolo oneroso attività di intermediazione assicurativa;
- **"ISVAP"**: l'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;
- **"Legge"**: il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successive modificazioni;
- **"Massimale"**: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito, con la seguente distinzione:
 - **MASSIMALE PER SINISTRO**: la somma massima cui è obbligata la Società per ogni sinistro;
 - **MASSIMALE PER PERSONA**: la somma massima, nell'ambito del "massimale per sinistro", per risarcire i danni alle persone (in conseguenza di lesioni personali o di decesso), indipendentemente dal numero delle vittime;
 - **MASSIMALE PER COSE**: la somma massima, nell'ambito del "massimale per sinistro", per risarcire danni causati ad oggetti o animali anche se appartenenti a più persone;
- **"Natante"**: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica, nonché i motori amovibili;
- **"Polizza"**: il documento che prova l'assicurazione;
- **"Premio"**: la somma dovuta dal Contraente alla Società per l'assicurazione;
- **"Regolamento"**: il Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni o sostituzioni;
- **"Sinistro"**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **"Società"**: l'Impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A.
- **"Tariffa"**: le disposizioni operative, le norme tariffarie ed i premi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche della polizza.

Condizioni Generali di Assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La polizza è composta da:

- le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A540M;
- le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la Scheda di Polizza – modello A541M – riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza.

Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Norme che regolano l'assicurazione in generale
- Condizioni particolari di polizza

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

- Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile
- Condizioni Aggiuntive

ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO, RAPINA

- Norme che regolano l'assicurazione Incendio, Furto e Rapina
- Norme che regolano i Sinistri

Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Cesare Bignami di Milano in data 16 novembre 2010 con atto n. 110158 del suo repertorio (raccolta n. 34246).

Condizioni Generali di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile.

Con riferimento all'assicurazione di Responsabilità Civile, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 2 - Variazioni di rischio

Qualora nel corso dell'assicurazione si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 del Codice Civile.

Con riferimento all'assicurazione di Responsabilità Civile, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Limiti di navigazione

L'assicurazione è operante entro i seguenti limiti geografici:

- a) in acqua: nel mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;
- b) a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne.

Art. 4 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Intermediario assicurativo o ufficio cui è assegnata la polizza, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di polizze di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.

Art. 5 - Proroga dell'assicurazione

Salvo quanto previsto dall'art.5 (Adeguamento del premio) delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile", in mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata o con raccomandata a mano o fax spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovata per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora la polizza sia emessa in sostituzione di altra di durata annuale e per la sua residua durata, essa non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le modifiche dell'assicurazione devono essere provate dalle Parti per iscritto.

Art. 7 - Oneri fiscali

Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'assicurazione.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONE PARTICOLARE DI POLIZZA

(valida solo se contrassegnata la relativa casella sulla scheda di polizza)

Y) Deroga al patto di tacita proroga

A deroga dell'art. 5 (Proroga dell'assicurazione) delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" la polizza cesserà alla sua scadenza convenuta senza obbligo di disdetta.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni

- causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private;
- cagionati a terzi dal natante in conseguenza delle operazioni di alaggio, varo e trasporto sulla terraferma del natante stesso nonché della giacenza a terra di quest'ultimo.

La Società inoltre assicura, sulla base delle «Condizioni Aggiuntive» e della relativa «Premessa», i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali assicurati indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle «Condizioni Aggiuntive».

Limitatamente agli aeronatanti su cuscino d'aria a propulsione aerodinamica ("hovercraft"), la garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo si tratti di regate veliche.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di natante con «autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/91 n. 566)», se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- e) nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Soggetti esclusi dalla qualifica di terzo

L'assicurazione non comprende i danni a cose ed alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro. L'assicurazione non comprende altresì i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

Art. 4 - Forma tariffaria

Il premio dell'assicurazione è determinato in misura fissa.

Art. 5 - Adeguamento del premio

Qualora la Società intenda rinnovare la polizza, ferme restando tutte le condizioni normative della stessa, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, essa mette a disposizione la nuova tariffa presso l'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale.

Il Contraente, dopo averne preso visione, può:

- a) accettare le nuove condizioni di premio ed in tale caso la polizza è rinnovata. Le nuove condizioni di premio proposte s'intendono accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio a fronte di rilascio da parte della Società del contrassegno e del certificato di assicurazione sul quale è indicato il nuovo premio;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- b) rifiutare tali nuove condizioni di premio comunicando la propria intenzione entro la data di scadenza della polizza; in tal caso la polizza si intende risolta dalle ore 24.00 del giorno di scadenza;
- c) comunicare la non accettazione del nuovo premio nel corso dei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza della polizza; in tal caso la polizza si intende risolta dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla predetta data di scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi la propria intenzione di accettare o rifiutare le nuove condizioni di premio, la polizza si intende disdetta e l'assicurazione cessa alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza.

Art. 6 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 6/2/2008.

Art. 7 - Trasferimento della proprietà del natante

Il trasferimento di proprietà del natante importa la cessione della polizza, salvo che l'alienante chieda che la polizza, stipulata per il natante alienato, sia resa valida per altro natante di sua proprietà. In tali casi:

- a) ove il Contraente, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al natante alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro natante di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio;
- b) nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che importi la cessione della polizza, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. L'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. La polizza ceduta si estingue alla sua naturale scadenza.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione della polizza.

Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare una nuova polizza.

Nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso natante, la Società rinuncerà a pretendere dall'acquirente di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno. Per le polizze con frazionamento del premio, ove previsto, la Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

In caso di documentata vendita, la Società restituirà al Contraente, laddove non si verificano le diverse ipotesi di sostituzione del natante o di cessione del contratto in caso di vendita, la parte di premio pagata e non goduta per effetto della cessazione del rischio. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del natante, la parte di premio pagata e non goduta sarà calcolata a partire da quel momento, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita del natante, siano stati restituiti alla Società anche il certificato e il contrassegno.

Il rimborso del premio, corrisposto e non usufruito, viene restituito al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 8 - Cessazione di rischio per distruzione o esportazione definitiva o demolizione del natante

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del natante, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società.

Il Contraente è altresì tenuto, nel caso di cessazione di rischio, a riconsegnare il certificato e il contrassegno.

L'assicurazione si risolve e la Società restituisce la parte del premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360° del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma, escluse le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora il Contraente chieda che l'assicurazione relativa al natante sia resa valida per altro natante di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo natante; la medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione di natante di proprietà di una pluralità di soggetti con altro natante di proprietà di uno soltanto di essi.

Per le polizze di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione della polizza.

Art. 9 - Sospensione in corso di assicurazione

La sospensione della garanzia in corso di assicurazione non è ammessa.

Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 11 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 12 - Risoluzione della polizza per furto del natante

In caso di furto del natante assicurato il Contraente deve presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente. La polizza è risolta a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della denuncia. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. In caso di ritardo verranno applicati gli articoli 1913 e 1915 del Codice Civile.

Il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360° del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di risoluzione della polizza, al netto dell'imposta e del contributo al S.S.N..

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide soltanto se espressamente richiamate sulla scheda di polizza)

PREMESSA

Restano applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

P) Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

Q) Danni a cose ed animali di terzi

La Società assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia per ogni sinistro di euro 80 (ottanta). La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

R) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione

A parziale deroga del disposto dell'art.3 (Limiti di navigazione) delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", l'assicurazione vale anche per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.

S) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati

1) Danni a cose ed animali di terzi.

La Società assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con la franchigia di euro 80 (ottanta) per ogni sinistro. La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose e animali che si trovino a bordo del natante.

2) Danni a cose di terzi trasportati.

La Società assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a indumenti e oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 100 (cento) per ogni persona danneggiata.

T) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

La Società assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA

(valide soltanto se contrassegnate le relative caselle sulla scheda di polizza)

Art. 1 - Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali al natante identificato in polizza, anche se di proprietà di terzi, inclusi gli accessori non di serie e gli optional stabilmente fissati, il cui valore deve essere compreso nel capitale assicurato, direttamente causati da:

- a) incendio, esplosione, azione del fulmine, scoppio;
- b) furto – consumato o tentato – e rapina, compresi i danni prodotti al natante nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del natante stesso.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. La Società, in caso di omissione dolosa di tale comunicazione, non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 - Rischi esclusi

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, fenomeni naturali in genere;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del natante assicurato;
- d) causati da bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e) di furto totale quando il natante si trova in acqua al di fuori di un porto senza essere sottoposto a sorveglianza ininterrotta;
- f) di furto totale quando il natante si trova in giacenza a terra in luogo non chiuso o non recintato;
- g) di furto nel caso di motori marini amovibili per i quali non sia stato impiegato, durante il loro abbandono temporaneo, un efficace congegno di bloccaggio allo scafo;
- h) avvenuti in conseguenza di esplosione o emanazione di calore o di trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Art. 4 - Scoperto

In caso di sinistro furto o rapina, la Società corrisponde all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l'applicazione dello scoperto e del relativo minimo riportati sulla Scheda di polizza.

Art. 5 - Capitale dei natanti da assicurare

Il capitale dei natanti da assicurare deve corrispondere al valore commerciale del natante, compresi gli accessori e gli optional incorporati o stabilmente fissati allo scafo, le attrezzature veliche e le dotazioni di legge.

Art. 6 - Adeguamento del valore assicurato

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, anche se effettuata di persona, ad adeguare il valore del natante assicurato al valore che il natante stesso ha al momento del rinnovo annuale e, di conseguenza, procede alla modifica del premio relativo.

Art. 7 - Adeguamento del premio

La Società, in occasione delle scadenze annuali della polizza con tacito rinnovo, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio, presso l'Intermediario al quale la polizza è assegnata, almeno 30 (trenta) giorni prima delle scadenze medesime. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo della polizza che viene variata solo in tale elemento.

Il Contraente, dopo aver preso visione delle suindicate nuove condizioni, può:

- a) accettare le nuove condizioni di premio ed in tale caso la polizza è rinnovata. Le nuove condizioni di premio proposte s'intendono accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio a fron-

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

te di rilascio da parte della Società del contrassegno e del certificato di assicurazione sul quale è indicato il nuovo premio;

- b) rifiutare tali nuove condizioni di premio comunicando la propria intenzione entro la data di scadenza della polizza; in tal caso la polizza si intende risolta dalle ore 24.00 del giorno di scadenza;
- c) comunicare la non accettazione del nuovo premio nel corso dei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza della polizza; in tal caso la polizza si intende risolta dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla predetta data di scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi la propria intenzione di accettare o rifiutare le nuove condizioni di premio, la polizza si intende disdetta e l'assicurazione cessa alle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza.

Art. 8 - Alienazione del natante

In caso di alienazione del natante identificato in polizza e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo natante. Dal momento dell'alienazione l'assicurazione non è più valida per il natante alienato e diviene valida per il nuovo natante dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, dall'ora di accettazione di questo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve ugualmente darne immediata comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare l'assicurazione.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 (quindici) giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (articoli 1897 e 1898).

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono venire denunciati per iscritto alla Società entro 3 (tre) giorni da quando l'Assicurato e/o il Contraente ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione dell'entità del danno. Nei casi di furto o rapina deve essere fatta denuncia immediata all'Autorità competente del luogo, inoltrando alla Società copia della denuncia vistata dalla Autorità stessa.

Nei casi di furto o rapina avvenuti all'estero l'Assicurato e/o il Contraente, all'atto del rientro nel territorio della Repubblica Italiana, devono provvedere a reiterare la denuncia anche presso le competenti Autorità nazionali, inoltrando alla Società le copie di entrambe le denunce debitamente vistate.

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto e le relative cause, l'indicazione delle conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni, nonché la data e il luogo del sinistro.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 10 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose danneggiate

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il natante danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato e/o il Contraente non devono provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato nonché di sostituire il natante stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

Art. 11 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di perdita totale del natante, per determinare l'ammontare dell'indennizzo si fa riferimento al valore commerciale del natante stesso al momento del sinistro sulla base della media dei valori attribuiti a quest'ultimo, quali risultano da pubblicazioni specializzate del settore, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto. Si considera perdita totale del natante il caso in cui le spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dall'eventuale relitto raggiungano o superino il valore dello stesso al momento del sinistro, così come calcolato in base alle predette disposizioni.

Per i danni parziali si applica al costo dei materiali di nuova fornitura il degrado d'uso, avuto riguardo dello stato di conservazione del natante.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della riparazione.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il natante aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove il Contraente la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel capitale assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 12 - Procedura per la valutazione dei danni – Mandato dei Periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza del Contraente.

I Periti devono:

1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e del Contraente in parti uguali.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in euro, presso la sede della Società o dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, entro 15 (quindici) giorni dalla data della liquidazione sempreché l'Assicurato o il Contraente abbia prodotto copia della denuncia di sinistro presentata all'Autorità competente di cui all'art. 9 (Obblighi in caso di sinistro) delle presenti Norme ed inoltre, in caso di furto o rapina senza il ritrovamento del natante, abbia fatto pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso e il certificato cronologico generale rilasciato dall'ente preposto.

La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale o rapina, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria. La Società, in caso di furto totale o rapina, ha inoltre facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. 14 - Recuperi

L'Assicurato o il Contraente è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del natante rubato o di parti di essi, a informare subito la Società. Il valore di recupero, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo diverrà di proprietà della Società se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato o il Contraente, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del natante ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

L'Assicurato o il Contraente ha tuttavia facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (nota 1):

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (nota 2)

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La/Vi riguardano – dati raccolti presso di Lei/Voi o presso altri soggetti (nota 3) e/o dati che devono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obblighi di legge (nota 4) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le/Vi chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi/Vostri dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o i prodotti assicurativi. Il consenso che richiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (nota 5) strettamente inerenti alla fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (nota 6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (nota 7). Il consenso che richiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo inoltre che senza i Suoi/Vostri dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

2. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (nota 9) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, ovvero, qualora vi si abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (nota 10); lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa cui i dati vengono comunicati. Il consenso più volte richiesto comprende ovviamente anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

3. Diritti dell'interessato

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (nota 11).

Per l'esercizio dei Suoi/Vostri diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ci si può rivolgere al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati scrivendogli presso la nostra Sede o inviando una e-mail a privacy@nationalesuisse.it (nota 12).

NOTE

- 1) Come previsto dall'art.13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002), che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risultate assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue/Vostre richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma I, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui la Struttura Organizzativa di assistenza (indicata nel contratto), la società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), la clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione e di con-

sulenza (indicata negli atti di bilancio); società d'informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 10);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le stesse imprese, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n.242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività;
 - assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente, chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art.4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, terzo trattino).
- 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli articoli 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli per iscritto al Responsabile per il riscontro con gli interessati presso la nostra Sede o inviando una e-mail a privacy@nationalesuisse.it. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.nationalesuisse.it.

pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Sede Legale e Direzione
Generale in Italia
Via XXV Aprile, 2
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31
Fax 02 51 46 34
info@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse S.p.A.
società uninomiale soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA
Capitale soc. 12.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 585006- Albo Imprese n° 1.00038
Albo Gruppi Assicurativi n° 013
Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 n° 274)
Compagnia con sistema di management certificato